



COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
SETTORE SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

**- REGOLAMENTO -
COMITATO DEI GARANTI**

**Regolamento di disciplina, della composizione e del
funzionamento del Comitato dei Garanti**

Art. 1 - Compiti e funzioni

Art. 2 - Composizione

Art. 3 - Modalità di elezione del rappresentante dei dirigenti

Art. 4 - Durata e sostituzione nell'incarico

Art. 5 - Sede

Art. 6 - Criteri di funzionamento

Art. 7 - Gettoni di presenza

Art. 8 - Entrata in vigore

Art. 1 - Compiti e funzioni

Il comitato dei garanti svolge i compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti indicati all'art. 21 del D. Lgs. 165/2001, nonché ogni altra funzione prevista per legge, per regolamento, dal CCNL o da altre fonti normative vigenti durante il periodo dell'incarico.

Art. 2 - Composizione

Il comitato dei garanti, in conformità al combinato disposto di cui all'art. 22 del D. Lgs. 165/2001,

all'art. 15 del CCNL 1998-2001 area dirigenza enti locali e all'art.14 del CCNL 2002-2005 area dirigenza enti locali, è composto da tre membri.

1. Un membro designato dal Sindaco scelto tra le personalità accreditate sul piano dell'esperienza e dell'equità di valutazione e di giudizio e con specifica qualificazione nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro.
2. Il secondo membro è eletto dai dirigenti a tempo indeterminato. Tra questi viene eletto anche un sostituto per far fronte ad eventuali conflitti di interesse. In virtù del potere di adeguamento previsto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 165/2001 il dirigente eletto non viene collocato fuori ruolo in deroga a quanto previsto dell'art. 22 del citato D.Lgs. n. 165/2001.
3. Il terzo membro è nominato dal Sindaco, previa estrazione a sorte da una terna di nominativi così composta: un nominativo fornito dal Presidente del Tribunale di Fermo, uno dal Presidente del T.A.R. Marche ed uno dal Presidente della Corte dei Conti di Ancona.

Art. 3 – Modalità di elezione del rappresentante dei dirigenti.

L'assemblea dei dirigenti è appositamente convocata dal Direttore Generale in un giorno feriale presso gli uffici dell'amministrazione comunale.

Il seggio elettorale è composto da un Presidente e due scrutatori nominati dal Direttore Generale fra il personale dipendente non eleggibile. Il seggio elettorale avrà cura di seguire le operazioni di scrutinio, accertando preventivamente la regolarità delle schede.

Le operazioni di voto dovranno essere effettuate dalle ore 8,00 alle ore 13,00 precedute da idonea pubblicità.

A conclusione delle operazioni di scrutinio, cui potranno assistere i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL Area Dirigenza – Regioni e Autonomie Locali, il presidente del seggio proclama l'elezione del dirigente che ha ottenuto il maggior numero di voti e redige apposito verbale firmato dagli scrutatori.

Sono elettori attivi i dirigenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni.

In caso di parità viene eletto il dirigente con maggior anzianità di servizio nell'ente.

Nel caso in cui la votazione vada deserta, verrà nominato il dirigente con maggior anzianità di servizio nell'ente.

Art. 4 - Durata e sostituzione nell'incarico

Il comitato dei garanti entra in carica a decorrere dal primo giorno successivo alla nomina, per tre anni. L'incarico non è rinnovabile.

In caso di cessazione, rinuncia, impossibilità o incompatibilità sopravvenute dei componenti, gli stessi vengono sostituiti entro quindici giorni. Il nuovo componente resta in carica fino alla originaria scadenza triennale del comitato.

Nel caso in cui il componente eletto dai dirigenti (membro "aggiunto") dovesse risultare il soggetto rispetto al quale il comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere, lo stesso sarà sostituito - per tale caso contingente - dal secondo candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In assenza di candidati non eletti, il membro "aggiunto" - per tale caso contingente - sarà sostituito dal dirigente con maggiore anzianità di servizio maturata presso l'ente di appartenenza nella qualifica dirigenziale.

Art. 5 - Sede

Il comitato ha sede presso l'amministrazione che se ne avvale, che vi destina idoneo locale e mette a disposizione un apposito contingente di personale per esigenze di segreteria.

Art. 6 - Criteri di funzionamento

L'amministrazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs.165/2001 e dall'art. 23 bis, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 2002-2005, si conforma al parere del comitato dei garanti, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La richiesta di parere al comitato è inoltrata dal segretario generale, unitamente alla contestazione di addebito ed alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato.

Il comitato dei garanti, ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso ai documenti amministrativi; può richiedere ai servizi ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività; può disporre di propria iniziativa l'audizione del dirigente a cui è stato mosso l'addebito. Su richiesta del dirigente interessato, il comitato dei garanti, prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al primo comma, dispone l'audizione dello stesso, anche assistito da persona di fiducia. Il parere del comitato è formulato in forma scritta, motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti.

Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta. I membri del comitato si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003.

Il termine di 30 gg. entro cui il Comitato deve esprimere parere si interrompe qualora uno dei componenti sia impossibilitato, con giustificazione scritta, a partecipare alla riunione utile alla valutazione del caso. Dopo due interruzioni si procede con la sostituzione del membro assente.

Art. 7 - Gettoni di presenza

Ad ogni componente del comitato è attribuito per ciascun parere espresso un compenso forfettario e onnicomprensivo pari a € 154,94 lordi per seduta. Detto compenso, nel caso in cui la formulazione del parere dovesse richiedere più di tre sedute, non potrà eccedere € 619,75 lordi per ogni membro.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.
